

235 - Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sentenza 29 dicembre 2022

Processo contabile - incidenti nel processo - sospensione del processo - necessaria - in pendenza di giudizio di appello su sentenza inerente analoga fattispecie - pregiudizialità tecnico-giuridica - non sussiste.

Art. 106 c.g.c.

Non sussistono i presupposti per la sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., del giudizio di responsabilità nelle more della definizione del giudizio di appello su sentenza inerente analoga fattispecie, relativamente ad altri soggetti, non sussistendo tra i due giudizi un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico.

Processo contabile - divieto di attività istruttoria successivamente all'invito a dedurre - divieto di bis in idem - invito a dedurre relativo alla medesima vicenda - non emesso e non notificato ai successivi convenuti - in mancanza di separati atti di indagine - in mancanza di coinvolgimento dei convenuti nel procedimento preprocessuale - inammissibilità della citazione - non sussiste.

Art. 67, comma 7, c.g.c.

È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'atto introduttivo per violazione del divieto di attività istruttoria successivamente all'invito a dedurre, ai sensi dell'articolo 67, comma 7, c.g.c., e per violazione del *ne bis in idem* qualora l'invito a dedurre relativo alla vicenda in esame e già esitato in sentenza non sia stato emesso e notificato nei confronti dei soggetti successivamente convenuti dalla Procura contabile, non siano stati compiuti ulteriori atti di indagine ed i soggetti successivamente convenuti non siano stati coinvolti nella precedente istruttoria del P.M. (nella fattispecie, la Procura contabile ha citato in giudizio per responsabilità erariale alcuni soggetti, non precedentemente coinvolti, a seguito della sentenza del giudice contabile, che aveva dichiarato lo scomputo di una parte del danno erariale, addebitato per l'intero dalla procura ad altri soggetti, per il concorso di soggetti non convenuti).

Processo contabile - divieto per Pubblico ministero contabile di agire in giudizio nei confronti di soggetti originariamente non convenuti in giudizio - interpretazione restrittiva - formale provvedimento di archiviazione o intervenuta valutazione di mancanza di contributo causale della condotta di detti terzi - necessità - fattispecie - azione di responsabilità contro soggetti non convenuti in precedente giudizio di responsabilità - in assenza di cognizione delle ragioni dello stralcio delle posizioni processuali - azione erariale - ammissibilità - sussiste.

Art. 83, comma 3, c.g.c.

Artt. 24 e 97 Costituzione

L'articolo 83, comma 3, c.g.c. deve essere, tenuto conto del tenore della legge delega in parte qua e del dispiegarsi dei principi costituzionali di cui agli art. 24 (diritto di azione anche dell'Amministrazione pubblica) e 97 (buon andamento della P.A.) della Costituzione, interpretato in senso restrittivo; di talché il divieto al Pubblico ministero contabile di agire

in giudizio per il risarcimento del danno erariale deve ritenersi circoscritto ai soli casi in cui emerga l'adozione di un formale provvedimento di archiviazione verso determinati soggetti ovvero anche l'avvenuta valutazione, anch'essa emergente *ex actis*, dell'"infondatezza del contributo causale della condotta" (delimitazione coerente con la collocazione della norma nell'ambito della disciplina della chiamata in giudizio *iussu iudicis*), senza pertanto ricomprendere anche le ipotesi in cui non si abbia cognizione delle ragioni dell'avvenuto stralcio informale di posizioni processuali, ovvero quando esso sia avvenuto per ragioni diverse da quelle dell'"infondatezza del contributo causale" (nella fattispecie, a seguito di sentenza del giudice contabile che aveva scomputato dal danno erariale addebitato ai soggetti convenuti la parte di danno imputabile al concorso di altri soggetti, non convenuti, la Procura erariale ha promosso l'azione di responsabilità amministrativa contro i soggetti non precedentemente convenuti).

Processo contabile - giudizio di responsabilità amministrativa - citazione - inammissibilità - esimente politica - approvazione discrezionale di un'opera di dubbia realizzabilità - non sussiste.

E' infondata l'eccezione di inammissibilità della citazione per esimente politica là dove ai componenti di Giunta si contesta l'adozione di una delibera in cui non si sono limitati ad "approvare (o autorizzare o rendere eseguibili) in buona fede" "atti rientranti nella che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi", ma hanno discrezionalmente deciso di approvare un'opera di cui era loro nota la dubbia realizzabilità, stante che era anche prevista la necessità di uno sgombero di aree occupate.

Processo contabile - rito ordinario - costituzione del convenuto e comparsa di risposta - oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata in calce all'atto di citazione - decadenza dal potere di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio - eccezione di prescrizione - inammissibilità.

La costituzione in giudizio oltre il termine di cui all'articolo 90, comma 1, c.g.c., comporta per il convenuto la decadenza dal potere di sollevare le eccezioni processuali e di merito ai sensi dell'art. 90, comma 3, c.g.c.; ne consegue l'inammissibilità dell'eccezione (preliminare al merito) di prescrizione sollevata dal convenuto nella memoria tardiva.

Responsabilità amministrativa - danno erariale - danno indiretto - prescrizione - termine - *dies a quo* - da emissione del mandato di pagamento - pagamenti frazionati nel tempo - da ogni singola erogazione.

In ipotesi di danno c.d. indiretto il *dies a quo* del termine di prescrizione della pretesa erariale al risarcimento del danno deve essere individuato nella data di emissione dei mandati di pagamento e, nell'ipotesi di danno erariale eziologicamente unitario ma realizzatosi con pagamenti frazionati nel tempo, la prescrizione decorre da ogni singola erogazione.

Responsabilità amministrativa - componenti giunta comunale - approvazione delibera di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di un'opera - progetto non immediatamente cantierabile - contributo causale - danno erariale - risarcimento del danno all'appaltatore - sussiste.

Costituisce fattispecie di responsabilità amministrativa dei componenti della Giunta comunale l'aver approvato una delibera di approvazione di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di un'opera, risultato non effettivamente cantierabile, così concorrendo alla determinazione del danno erariale rappresentato dal risarcimento riconosciuto all'appaltatore in sede di lodo arbitrale, in danno del Comune.

Responsabilità amministrativa - componenti giunta comunale - approvazione delibera di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di un'opera - progetto non immediatamente cantierabile - consapevolezza - elemento soggettivo - colpa grave - sussiste.

È connotata da colpa grave la condotta dei componenti di Giunta comunale che hanno adottato una delibera di approvazione di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di un'opera, nella consapevolezza, per il tenore della delibera e della relazione allegata al progetto, della non immediata cantierabilità dello stesso.